

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: I.I.S. “Copernico – Luxemburg” di Torino. Interventi di manutenzione straordinaria su coperture, facciate e varie. Prog. LL.PP. 230/2018

(CUP J12B18000150003) (C.I.G. 7620675BF1)

Importo a base di gara: Euro 507.000,00

VERBALE DI GARA

I SEDUTA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Non si procederà ad esclusione automatica nel caso in cui il numero le offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il **costo della mano d'opera** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di

congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro e posti a base della stima effettuata e risultante nell'elaborato progettuale progettuale relativo all'incidenza della manodopera approvato con specifico provvedimento, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Non sono ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

*

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di ottobre alle **ore 9,15** in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-202523/2003 del 05/08/2003):

- Arch. Marco ROSSO – Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 - in qualità di Presidente, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell'Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale (segretario verbalizzante);
- Dott.ssa Silvia COMOGLIO - Dipendente del Servizio Appalti Contratti

ed Espropriazioni;

- Dott. Claudio FERRERO - Dipendente a supporto del Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni.

Sono altresì presenti quale supporto amministrativo all'attività istruttoria le Dott.sse Silvia Baietto, Silvana Chiarazzo, Donatella Ficozzi, Sig.ra Gabriella Bonafortuna

PREMESSO

- che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici n. 215-12542/2018 del 23/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "IIS COPERNICO-LUXEMBURG, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURE, FACCIATE E VARIE", per un importo complessivo di Euro 701.704,55, di cui Euro 507.000,00 a base di gara;

- che con medesimo decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, arch. Claudio SCHIARI, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell'art. dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (atto di validazione in data 15.01.2018);

- che non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate nel suddetto decreto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 (non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale);

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 45-12715/2018 del 06.06.2018 sono state individuate le modalità di gara stabilendo l'esperimento di una procedura aperta tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. (categoria

prevalente OG1) col metodo delle offerte segrete **con il criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme**, con **individuazione ed esclusione automatica** delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all'art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia;

- che con medesima determinazione è stato altresì prevista la possibilità per la Stazione appaltante di procedere all'affidamento all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto in oggetto di lavori analoghi/complementari ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che il bando di gara contenente le modalità di effettuazione della gara, nonché le condizioni di ammissibilità alla stessa, è stato pubblicato in data 18.09.2018 all'Albo Pretorio on line pagina web <http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml>;

- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti termini:

avviso di gara pubblicato su:

- GURI n. 109 pubblicato in data 19.09.2018;

- 2 Quotidiani a diffusione nazionale: Italia Oggi in data 18.09.2018 e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data 19.09.2018;

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18.09.2018;

- apposito sito internet dell'Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in data 18.09.2018;

- apposito sito informatico della Città Metropolitana di Torino in data 18.09.2018;
- Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino dal 18.09.2018 al 29.10.2018;
- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 18.09.2018 al 29.10.2018;
- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono depositati agli atti della Città Metropolitana;
- che è stato individuato il C.I.G. 7620675BF1 e che è stato ordinato il versamento di Euro 375,00 in data 12.09.2018 quale contributo all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 29.10.2018;
- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa);
- che in data odierna, ore 09,00, si procederà allo svolgimento dell'attività istruttoria ed ammissione dei concorrenti alla gara
- che l'avviso di gara prevede altresì che, qualora in esito alla definizione delle operazioni di ammissione si intendesse necessaria una ulteriore seduta pubblica, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in data 14.11.2018 ore 9,00 per comunicare l'esito delle eventuali integrazioni e regolarizzazioni della documentazione di gara resesi necessarie ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si prende preliminarmente atto che hanno fatto pervenire offerta le 278

imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Si da atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto del 29.10.2018 ore 12,00 e vengono pertanto ammesse alla gara.

Si da altresì atto che, per problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verifica negli elenchi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante imprese sanzionate a vario titolo. Pertanto la Commissione rinvia a successive verifiche da parte dell'Ufficio Appalti per il riscontro su eventuali segnalazioni rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara che verranno comunicate nella seconda seduta.

Si prosegue quindi ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

Si procede a far constare che i fogli su cui sono stampati i cinque metodi A), B), C), D) ed E) articolato in E1), E2), E3), E4) vengono inseriti nell'urna uno alla volta dopo averli palesati e ripiegati più volte su se stessi, in modo da non rendere visibili le lettere dall'esterno.

Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il contenuto dell'urna.

Successivamente viene invitata una persona tra il pubblico ad effettuare l'estrazione.

Viene individuato il Sig. Sebastiano De Luca, il cui documento identificativo viene depositato in copia agli atti.

Viene estratto il metodo cui all'art. 97 comma 2 lettera D) per la definizione della soglia di anomalia.

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e

sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente, della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

- tutti i plichi contengono l'offerta economica in busta sigillata e la documentazione richiesta ai punti "A" e "B" del bando di gara risulta essere, **per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa, ad eccezione** di quella prodotta dagli operatori economici seguenti:

- **ARDOVINI RENZO S.R.L.** - VIA MOROLENSE SNC – 03100 FROSINONE è **ammesso con riserva** poichè alla cauzione provvisoria prodotta a corredo dell'offerta, sottoscritta da questo operatore economico e dal fideiussore, non risulta allegato il documento di identità del fideiussore sottoscrittore come previsto dal bando di gara, che espressamente dispone: “Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale”.

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale, in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria all'effettiva identità di un sottoscrittore in possesso degli idonei poteri di rappresentanza dell'istituto di assicurazione garante.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità*”

*essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre una ammissione con riserva**, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- BALMA BUILDING S.R.L. - VIALE DEI MARESCHI N.8/M – 10051 AVIGLIANA (TO) è ammesso con riserva per diversi ordini di motivazione.

Innanzitutto poiché dopo aver dichiarato nell'allegato A1 al bando di gara ”7) che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n. 19969 rilasciata da SOA BENTLEY regolarmente autorizzata, emessa in data 26/10/16, con scadenza di validità triennale in data 25/11/2021 con effettuazione verifica triennale in data, con iscrizione alla categoria e classifica richiesta dal presente bando” dichiara nell'allegato A2 al bando di gara (Parte II: Informazioni sull'operatore economico – capo A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO) che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n. 18372 rilasciata da SOA BENTLEY.

In secondo luogo poiché, pur avendo dichiarato al punto 17 dell'allegato A1 di aver versato in data 29.10.2018 il contributo all'ANAC riferito alla gara in oggetto, tuttavia all'interno del plico offerta non è presente la relativa

ricevuta di avvenuto versamento.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** - CORSO VITTORIO EMANUELE N.41 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) è **ammesso con riserva** poichè non ha reso la dichiarazione di cui al punto 16) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 16) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto16) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del

D.lgs.50/2016 e s.m.i.; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)".

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **CO.GE.BEN. S.R.L.S.** - C.SO MERIDIONALE N.51 - 80143 NAPOLI -
è **ammesso con riserva** poichè non ha reso la dichiarazione di cui al punto 16) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 16) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto16) della

dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **COEDIS S.R.L.** - VIA SOSSO N.12 - 15033 CASALE MONFERRATO
(AL) è **ammesso con riserva** poichè risulta aver prodotto su supporto

informatico (cd rom) un modello DGUE (allegato A2 al bando di gara) e polizza fideiussoria provvisoria entrambi facenti riferimento ad altra gara di altra stazione appaltante: “Comune di Biella - 00221900020 - PROCEDURA APERTA CONDOMINIO SOLIDALE IN PIAZZA MOLISE – RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: I41H17000020001 CIG: 758404149E”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **EC.AM. SAS** - VIA S. GIOVANNI N.2 - 10073 CIRIE' (TO) – C.F. è **ammesso con riserva** poichè non ha reso la dichiarazione di cui al punto 16) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 16) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto 16) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)”.

Inoltre, sul supporto informatico prodotto (cd rom) non risulta leggibile l’allegato A2 al bando di gara.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del

caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **EDIL SERIO S.R.L.** - VIA MONTEROSA - 20010 VITTUONE (MI) –è **ammesso con riserva** poichè non ha reso la dichiarazione di cui al punto 16) della dichiarazione di gara (All. A1), secondo cui bisogna dichiarare, barrando alternativamente e con unica opzione, una delle due opzioni ivi previste.

Il punto 16) del bando di gara, corrispondente al richiamato punto16) della dichiarazione (All. A1), dispone, infatti, che occorre dichiarare alternativamente e con unica opzione “a) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico non ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; b) che alla data di pubblicazione del bando di gara l’operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.:
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o*

*regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- **ELETTRO EDIL** - VIA PAOLO VI N.9 - 80023 CAIVANO (NA) è **ammesso con riserva** poichè negli allegati A1 e A2 al bando di gara non dichiara il possesso di attestazione di qualificazione, pur avendo prodotto contratto base di rilascio d’attestazione Bentley Soa n. BY 29983 del 16.10.2018. Detto operatore economico non dichiara né produce l’attestazione SOA intestata all’impresa individuale Elettro Edil di Mazzotti Pasquale, conferita alla società Elettro Edil s.r.l. come da atto costitutivo registrato all’Agenzia delle Entrate di Caserta il 13.04.2018.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire*

successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **ELTE S.R.L.** - VIA G.B. BERTINI N.18 - 20154 MILANO è **ammesso con riserva** poichè la dichiarazione dell'allegato A2) (D.G.U.E.) prodotta nel plico offerta risulta conforme al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 e non alla versione nazionale integrata secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **GADALETA IGNAZIO S.R.L.** - VIA GALVANI N. 13 Z.I. - RUVO DI PUGLIA (BA) è **ammesso con riserva** poichè risulta aver prodotto su

supporto informatico (cd rom) un modello DGUE (allegato A2 al bando di gara) facente riferimento ad altra gara di altra stazione appaltante: “Comune di Frosinone 00264560608 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 50/2016 per l'affidamento dei lavori di esecuzione dell'intervento di efficientamento energetico della scuola secondaria I° grado Nicola Ricciotti - C.I.G.: 7601894162 - C.U.P.: E46J17000540009”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI S.R.L. - VIA ARCIVESCOVO PONTILLO N.79 - 81022 CASAGIOVE (CE) è stato **ammesso con riserva** poichè ha prodotto il D.G.U.E. nel formato elettronico su un cd rom risultato illeggibile; al riguardo, il bando di gara al

paragrafo AVVERTENZE esplicitamente dispone: “Il modello da utilizzarsi per le dichiarazioni di cui al capo "A1" è quello allegato sotto la lettera A1) al presente bando.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 85 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante richiede altresì in aggiunta all'allegato A1) il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 ed allegato al presente bando sotto la lettera A2) integrato secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

La presentazione nel plico offerta degli allegati A1) e A2) al presente bando correttamente compilati assolve ogni onere dichiarativo utile alla partecipazione alla gara”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire

successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO - VIA LARGO DELLE ROSE N.4 INT.5 - 81030 CASTEL VOLTURNO (CE) è ammesso con riserva per due ordini di motivazione.

Innanzitutto, poiché al punto 13 della dichiarazione di gara (Allegato A1 al bando di gara): “(dichiarare alternativamente e con unica opzione) a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano , rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. (indicare quali) e di aver formulato l’offerta autonomamente” ha barrato le opzioni sub a) e sub b), non effettuando così un’unica opzione;

In secondo luogo, poiché ha omissso la compilazione del D.G.U.E. (sia nel formato elettronico sia in quello cartaceo); al riguardo, si fa presente che il bando di gara al paragrafo AVVERTENZE esplicitamente dispone: “Il modello da utilizzarsi per le dichiarazioni di cui al capo "A1" è quello allegato sotto la lettera A1) al presente bando.

Ai sensi di quanto disposto dall’art 85 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante richiede altresì in aggiunta all’allegato A1) il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in conformità al modello di formulario

approvato con regolamento della Commissione Europea 2016/7 ed allegato al presente bando sotto la lettera A2) integrato secondo le disposizioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 pubblicato in G.U. il 22.07.2016.

La presentazione nel plico offerta degli allegati A1) e A2) al presente bando correttamente compilati assolve ogni onere dichiarativo utile alla partecipazione alla gara”.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- IMPRESA EDILE PETROCCA CARMINE - C.DA CAPO RIZZUTO - 88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) è ammesso con riserva poiché dalla documentazione prodotta risulta che l’attestazione SOA su cui si fonda la qualificazione per la partecipazione alla gara in oggetto (rilasciata da SOA

CONSULT SPA n. 5127/63/01) ha una validità triennale scaduta il 01.09.2018.

Orbene l'art 77 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente in base ai disposti dell'art 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, prevede: "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo..... L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica."

In altri termini, qualora l'operatore economico abbia stipulato il contratto di verifica triennale con la SOA nei 90 giorni antecedenti la scadenza della validità triennale della medesima, la qualificazione per la partecipazione alla gara può ritenersi esistente senza soluzione di continuità anche se la società di attestazione non ha ancora materialmente rilasciato l'esito di detta verifica; se invece il contratto per la verifica sia stato stipulato con la SOA dopo la scadenza triennale e nel caso di specie dopo il 01/09/2018 l'operatore economico non può partecipare alla gara perché privo di necessaria qualificazione.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art.

83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere*” e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **L’ARCOBALENO DI BOFFA ANGELO** - VIA DELLE FORNACI N.9 - 10015 IVREA (TO) è stato **ammesso con riserva** poichè dalla documentazione prodotta risulta che l’attestazione SOA su cui si fonda la qualificazione per la partecipazione alla gara in oggetto (rilasciata da BENTLEY SOA n. 17641AL/35/00) ha una validità triennale scaduta il 24.06.2017. Peraltro, questo operatore economico non compila il punto 7) dell’allegato A1) al bando di gara, mentre nell’allegato A2) si limita a dichiarare il possesso dell’attestazione, senza indicarne gli estremi.

Orbene l’art 77 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente in base ai disposti dell’art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016, prevede: “In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei

requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.”

In altri termini, qualora l'operatore economico abbia stipulato il contratto di verifica triennale con la SOA nei 90 giorni antecedenti la scadenza della validità triennale della medesima, la qualificazione per la partecipazione alla gara può ritenersi esistente senza soluzione di continuità anche se la società di attestazione non ha ancora materialmente rilasciato l'esito di detta verifica; se invece il contratto per la verifica sia stato stipulato con la SOA dopo la scadenza triennale e nel caso di specie dopo il 24/06/2017 l'operatore economico non può partecipare alla gara perché privo di necessaria qualificazione.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e*

*all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- **MARTELLA ALESSANDRO SRL - VIA DEI GRACCHI N.169 – 00192 ROMA** è **ammesso con riserva** poichè alla cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta, sottoscritta da codesto operatore economico e dal fideiussore, non risulta allegato il documento di identità del fideiussore sottoscrittore come previsto dal bando di gara, che espressamente dispone: “Alla cauzione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del fideiussore sottoscrittore ovvero, in caso di firma digitale del fideiussore, dovranno essere allegati gli elementi per poter verificare la validità di tale firma digitale”.

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale, in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla polizza fideiussoria all’effettiva identità di un sottoscrittore in possesso degli idonei poteri di rappresentanza dell’istituto di assicurazione garante.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: “*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità*

*essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- POMILIA COSTRUZIONI DI AUGUSTO ERRICHELLO - VIA P. DI PIEMONTE 220 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA) è **ammesso con riserva** poichè non ha nè dichiarato al punto 17) dell'allegato A1 di aver versato il contributo all'ANAC riferito alla gara in oggetto, né prodotto nel plico offerta la relativa ricevuta di avvenuto versamento.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre un’ammissione con riserva***

onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.** - VIA C. CASTELLINI N.24 - 20077 MELEGNANO (MI) è **ammesso con riserva** poichè risulta aver prodotto polizza fideiussoria correttamente intestata alla Città metropolitana di Torino, ma riportante il Codice Fiscale (00514490010) e l'indirizzo PEC (protocollogenerale@cert.comune.torino.it) del Comune di Torino.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **R.D.P. 99 S.R.L.** - VIALE I MAGGIO PALAZZINA D - 00031 ARTENA (RM) è **ammesso con riserva** poichè il contratto di avvalimento

con l'impresa ausiliaria Impre.cos s.r.l. per l'acquisizione della qualificazione in categoria OG1 classifica II e della certificazione di qualità ISO9001 per la partecipazione alla gara in oggetto, contiene al punto 1) dell'art. 3 la seguente condizione: “[L'impresa ausiliaria] avrà inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi”.

La succitata condizione non è apponibile in questa fase alla scrivente Stazione appaltante in quanto l'ausiliario non è di per se stesso tra i soggetti ammessi all'accesso in cantiere (diverso il discorso se, in caso di aggiudicazione, l'ausiliario dovesse diventare subappaltatore...) e si traduce in un condizionamento del contratto di avvalimento.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del

caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **S.M. EDILIZIA S.R.L.** - VIA CANDIA N.66 - 00192 ROMA è stato **ammesso con riserva** poichè dichiara al punto 20) dell'allegato A1 prodotto di aver versato in data 25.10.2018 il contributo all'ANAC riferito alla gara in oggetto, ma non risulta prodotta nel plico offerta la relativa ricevuta di avvenuto versamento. Al riguardo, si fa presente che non risulta sufficiente a riprovare il pagamento la email di conferma di addebito della transazione bancaria trasmessa dall'istituto di pagamento erogante il servizio online per conto dell'Anac, risultando invece necessaria la produzione della quietanza di versamento.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”* e di **disporre un'ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

- **SERRHOUSE S.R.L.S** - CORSO GROSSETO N.361/7 - 10151 TORINO

è **ammesso con riserva** per due ordini di motivazioni.

Innanzitutto, poichè nel plico offerta non risulta prodotto l'allegato A1) al bando di gara, contravvenendo al disposto del bando di gara, in cui al paragrafo AVVERTENZE esplicitamente si prevede: "Il modello da utilizzarsi per le dichiarazioni di cui al capo "A1" è quello allegato sotto la lettera A1) al presente bando.

La presentazione nel plico offerta degli allegati A1) e A2) al presente bando correttamente compilati assolve ogni onere dichiarativo utile alla partecipazione alla gara.

In secondo luogo, poichè nel plico offerta non risulta prodotta la polizza fideiussoria provvisoria, contravvenendo a quanto previsto dal bando di gara, il quale al capo "B" DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE dispone al punto: "2) Cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24.02.1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria ed assicurativa".

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: "*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità*

*essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;*

- **SIAL S.R.L.** - STRADA REGIONE GALLI N.3 - 10045 PIOSSASCO (TO) - è **ammesso con riserva** poiché, pur avendo prodotto idonea documentazione ai fini dell’ammissione alla gara, tuttavia ha allegato nel plico offerta un modello DGUE (allegato A2 al bando di gara) facente riferimento all’operatore economico EDIL S.c.r.l. (C.F. 11780110018); dai documenti prodotti non è possibile evincere il nesso tra quest’ultima impresa ed il concorrente.

La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o*

*regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere” e di **disporre un’ammissione con riserva** onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.*

La Commissione dà atto che durante le operazioni di apertura delle buste amministrative, il plico contenente la documentazione prodotta dall’operatore economico Edil Gamma s.r.l. è stato parzialmente lacerato ed è stato immediatamente risigillato con il nastro adesivo e siglato dai componenti della Commissione.

Si rinvia alla seduta pubblica del 14.11.2018 ore 9,00 per le comunicazioni circa l’esito delle integrazioni o regolarizzazioni di gara che verranno richieste ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/201638 agli operatori economici ammessi con riserva e per la successiva apertura delle offerte economiche.

Si dà atto che:

- l’operatore economico CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA abbreviabile CFC SOC.COOP. ha **individuato quale esecutore dei lavori** l’operatore economico Impreges s.r.l.;
- l’operatore economico CO.I.P. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. ha **individuato quale esecutore dei lavori** l’operatore economico Edil Lab s.r.l.;
- l’operatore economico CONSORZIO CAMPALE STABILE ha **individuato quale esecutore dei lavori** l’operatore economico CLT Trasporti s.r.l.

Si da altresì atto che hanno fatto ricorso all'**avvalimento** i seguenti operatori economici:

- A.T.I. TRE M COSTRUZIONI S.R.L./PN COSTRUZIONI S.R.L.S. (impresa ausiliaria Futur Edili Costruzioni s.r.l.);
- C.G.V. S.R.L. (impresa ausiliaria Vedil s.r.l.);
- C.M.E. S.R.L. (impresa ausiliaria B.Z. Group s.r.l.);
- CA.ME.CA. S.R.L.U. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Marr s.c.a.r.l.);
- CEM S.R.L. (impresa ausiliaria Medea Costruzioni Generali s.r.l.);
- CEMENTIFOND S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Infrastrutture);
- COEFFE STRADE S.R.L. (impresa ausiliaria Telegare Consorzio Stabile);
- CORVINO IMPRESA S.R.L.S. (impresa ausiliaria Gaia Costruzioni s.r.l.);
- DAMA APPALTI S.R.L. (impresa ausiliaria M.C. Appalti di Cristini Mattia);
- ECO BEL.FER. SRL (impresa ausiliaria Consorzio Stabile CO.SVIP. s.r.l.);
- ECOSISTEM S.R.L. (impresa ausiliaria G.I.L.A. Soc. Coop.);
- EDILCASA SRL (impresa ausiliaria Consorzio Stabile Appaltitalia);
- GIOVI S.R.L. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile EBG);
- GIUFRA SRLS (impresa ausiliaria Edilimpianti di Borzachiello Luigi);
- IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO (impresa ausiliaria Edil Sirya s.r.l.);
- L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. (impresa ausiliaria Consorzio Stabile

Medil);

- P.F. GROUP S.R.L. (impresa ausiliaria SO.I.M. s.r.l.);
- POMILIA COSTRUZIONI DI AUGUSTO ERRICHELLO (impresa ausiliaria Fratelli Erritiello Costruzioni s.r.l.);
- R.D.P. 99 S.R.L. (impresa ausiliaria Impr. Cos. s.r.l.);
- RICO COSTRUZIONI SRL (impresa ausiliaria Consorzio CO.C.E.R.);
- SAPORITO GARDEN SOC. COOP. (impresa ausiliaria Titania Costruzioni s.r.l.);
- SERRHOUSE S.R.L.S. (impresa ausiliaria Migevi s.r.l.).

La Commissione di gara sigilla le offerte in un plico e lo consegna alla Responsabile dell'Ufficio Appalti e Coordinamento Attività Contrattuale per la custodia e la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso l'ufficio dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui ci sarà la seduta pubblica di comunicazione dell'esito delle ammissioni con riserva.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 17,00.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

AD/cf